



**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
ANZIO**



REGOLAMENTO DEL PORTO DI ANZIO

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1:	CAMPO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO	PAG. 1
ART. 2:	INDIVIDUAZIONE AMBITO PORTUALE	PAG. 1

TITOLO I

ART. 3:	DISCIPLINA DELLE AREE IN AMBITO PORTUALE	PAG. 1
ART. 4:	DESTINAZIONE DELLE BANCHINE E MOVIMENTO IN AMBITO PORTUALE	PAG. 1
ART. 5:	NAVI IN DISARMO	PAG. 3
ART. 6:	MOVIMENTI E PRIORITA' DEGLI ACCOSTI	PAG. 3
ART. 7:	SERVIZI PORTUALI	PAG. 3
ART. 8:	VELOCITA' CONSENTITA NEL BACINO PORTUALE	PAG. 4
ART. 9:	INCIDENTI	PAG. 4
ART. 10:	INQUINAMENTO	PAG. 5

TITOLO II : RADA DEL PORTO DI ANZIO

ART. 11:	INDIVIDUAZIONE DELLA RADA	PAG. 6
ART. 12:	OBBLIGHI DURANTE LA SOSTA IN RADA	PAG. 6
ART. 13:	FORMALITA' DI ARRIVO	PAG. 7

TITOLO III: NORME RELATIVE ALLA NAVIGAZIONE, AGLI ORMEGGI ED ALLA SOSTA DELLE NAVI MERCANTILI IN GENERE

ART. 14:	RICHIESTA DI ACCOSTO	PAG. 8
ART. 15:	OBBLIGHI DEL COMANDANTE DELLA NAVE IN ENTRATA NEL PORTO	PAG. 8
ART. 16:	OBBLIGHI DURANTE LA SOSTA IN PORTO	PAG. 8

TITOLO IV : DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE UNITA' CON PASSEGGERI A BORDO

ART. 17:	OBBLIGHI DEL COMANDANTE	PAG. 9
ART. 18:	IMBARCO E SBARCO DEI PASSEGGERI	PAG. 9
ART. 19:	RITARDI	PAG. 9

TITOLO V: OPERAZIONI DI ALAGGIO E VARO DI UNITA' NAVALI NELL'AMBITO DEL PORTO DI ANZIO

ART. 20:	IMPIEGO ED ESERCIZIO DI GRU SEMOVENTI	PAG. 10
----------	---------------------------------------	---------

TITOLO VI: NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI CON E SENZA L'USO DI FONTI TERMICHE NELLE RADE, NEI PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI ANZIO ED A TERRA NELLE AREE PORTUALI DI GIURISDIZIONE

ART. 21:	CAMPO DI APPLICAZIONE	PAG. 11
ART. 22:	ESCLUSIONE	PAG. 11
ART. 23:	DEFINIZIONI	PAG. 11
ART. 24:	OBBLIGATORIETA' DELL'AUTORIZZAZIONE	PAG. 11

TITOLO VII: BUNKERAGGIO NEL PORTO

ART. 25:	MODALITA' DI BUNKERAGGIO (Disposizioni Generali)	PAG. 14
ART. 26:	CARATTERISTICA DELLE MANICHETTE	PAG. 14
ART. 27:	MODALITA' DI BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE	PAG. 15
ART. 28:	PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE IN PIAZZALE S. ANTONIO	PAG. 17
ART. 29:	MODALITA' DI BUNKERAGGIO A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI/EROGATORI PRESENTI NEL PORTO DI ANZIO	PAG. 17
ART. 30:	MODALITA' DI RIFORNIMENTO A MEZZO AUTOBOTTE DEI DEPOSITI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA/EROGATORI	PAG. 18
ART. 31:	ESENZIONI	PAG. 19
ART. 32:	DISPOSIZIONI FINALI	PAG. 19

TITOLO VIII: NORME FINALI

ART. 33:	DISCIPLINA DELLA PESCA IN PORTO	PAG. 20
ART. 34:	VISITE COLLETTIVE IN PORTO	PAG. 20

ALLEGATI

Allegato "A"	AUTORIZZAZIONE BANCHINA DI TRANSITO – MOLO NERONIANO	PAG. 21
Allegato "B"	AUTORIZZAZIONE BANCHINA DI TRANSITO – MOLO INNOCENZIANO	PAG. 22
Allegato "C"	ISTANZA PER PALOMBARI/SOMMOZZATORI IN SERVIZIO LOCALE PER ATTIVITA' IN ALTRI PORTI	PAG. 23
Allegato "D"	RICHIESTA DI ACCOSTO	PAG. 24
Allegato "E"	COMUNICAZIONE PER VARIAZIONE ORARIO DI ARRIVO/PARTENZA	PAG. 25
Allegato "F"	COMUNICAZIONE PER VARIAZIONE ORARIO DI ARRIVO/PARTENZA DELLE UNITA' PASSEGGERI IN SERVIZIO DI LINEA	PAG. 26
Allegato "G"	COMUNICAZIONE PER ALAGGIO/VARO UNITA'	PAG. 27
Allegato "H"	ISTANZA PER ESECUZIONE LAVORI CON L'USO DI FONTI TERMICHE A BORDO DELLE NAVI	PAG. 28
Allegato "I"	ISTANZA PER BUNKERAGGIO	PAG. 30
Allegato "L"	DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA INCARICATA DEL BUNKERAGGIO	PAG. 31
Allegato "M"	COMUNICAZIONE RIFORNIMENTO IMPIANTO FISSO DI DISTRIBUZIONE GASOLIO	PAG. 32

ANNESSO "1": PLANIMETRIA PORTO DI ANZIO	PAG. 33
--	----------------



MINISTERO DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
ANZIO

ORDINANZA N. 130/2006

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Anzio:

- VISTI** i propri provvedimenti disciplinanti la navigazione portuale, gli ormeggi e gli accosti alle banchine, le operazioni di bunkeraggio nonché tutte le attività che a vario titolo sono svolte, normalmente ed occasionalmente, nel porto e nell'ambito portuale di Anzio;
- VISTA** la legge n. 84 del 28.01.1994 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.M. n. 585/1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali;
- VISTO** il D.lgs 19.09.1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);
- VISTI** i D.lgs nn. 271 e 272 del 1999, disciplinanti, rispettivamente, la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'espletamento delle operazioni di bordo su unità mercantili e da pesca, e la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'espletamento delle operazioni e servizi portuali, operazioni di manutenzione, trasformazione e riparazione delle navi in ambito portuale;
- VISTO** il D.lgs n.298/1999, recante attuazione della Direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca;
- VISTA** la legge 13.05.1940, n° 690 avente ad oggetto "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D. Lgs. N° 139 del 08.03.2006 recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di servizio antincendio negli ambiti portuali;
- VISTO** il D.M. 24.05.1999 , n° 246 avente aggetto "Requisiti tecnici dei serbatoi interrati";
- VISTA** la circolare serie I – n° 105 in data 21.09.2000 dell'Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione avente oggetto "La periodicità dei collaudi delle tubazioni e manichette flessibili adibite rispettivamente alla movimentazione ed al trasporto dei prodotti petroliferi";
- VISTA** la circolare serie VIII – n. 16 – prot. n. DEM3/1823 in data 19.07.2002 della Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente oggetto "Disciplina delle attività di bunkeraggio nei porti marittimi";
- VISTO** il Decreto del Ministero della Marina Mercantile in data 30.12.1992 che ha reso obbligatorio in via definitiva il pilotaggio nel Porto di Anzio;
- VISTA** il verbale di riunione della Commissione Locale ex art. 48 del Reg. Nav. Mar. redatto in data 03.05.2004, nel quale i rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma e del Genio Civile Opere Marittime di Roma hanno indicato ulteriori prescrizioni inerenti l'esecuzione dell'attività di bunkeraggio nel porto di Anzio;
- VISTA** la legge 31.12.1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare);
- VISTA** la legge 13 maggio 1940, n. 690 (Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti);
- VISTA** la Sentenza della Corte di Cassazione n° 1681 in data 16 dicembre 2003/19 febbraio 2004;

- VISTA** la propria Ordinanza n° 31/90 in data 07/04/1990 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato approvato il "Regolamento del Porto di Anzio";
- VISTA** la propria Ordinanza n° 27/1991 in data 06.04.1991 e successive modifiche ed integrazioni con la quale sono state dettate disposizioni per le unità in servizio di linea che effettuano il trasporto passeggeri;
- VISTA** la propria ordinanza n° 20/98 in data 20.03.1998 con la quale viene determinata la rada del porto di Anzio ed i relativi i punti di fonda;
- VISTA** la propria ordinanza n° 09/2000 in data 26.01.2000 con la quale si disciplina l'attività di alaggio e varo all'interno del porto di Anzio;
- VISTA** la propria ordinanza n° 10/2000 in data 03.02.2000 relativa alla regolamentazione degli ormeggi all'interno della darsena "PICCOLA PESCA";
- VISTA** la propria ordinanza n° 50/2005 in data 18.05.2005 e successive modifiche ed integrazioni che approva e rende esecutivo il "Regolamento per la disciplina dell'attività di bunkeraggio nel porto di Anzio";
- VISTA** la propria ordinanza n° 119/2005 in data 07.11.2005 che disciplina l'effettuazione di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione navali con uso di fonti termiche;
- CONSIDERATO** che nel predetto ambito portuale coesistono diverse componenti quali il traffico mercantile, la pesca e il diporto e considerato che le banchine portuali, compatibilmente con la loro destinazione prettamente commerciale, vengono spesso utilizzate da privati e da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività e manifestazioni legate al mare;
- RITENUTO** opportuno e necessario adottare provvedimenti finalizzati alla sicurezza della navigazione e portuale, alla salvaguardia della vita umana in mare, alla sicurezza delle strutture portuali, nonché alla tutela della pubblica incolumità, sia per coloro che svolgono attività portuali sia per i terzi, atteso che il porto di Anzio è inserito nel contesto urbano;
- RITENUTO** necessario predisporre un testo unico di tutte le ordinanze e gli atti di normazione secondaria emanati nel corso degli anni dal Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Anzio, ai sensi degli artt. 59 e seguenti del Regolamento per la navigazione, al fine di agevolarne la conoscenza e la diffusione tra i ceti marittimi e portuali in genere;
- VISTI** gli artt. 30, 62 e ss. del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e ss. del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

- Art. 1** E' approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento del porto di Anzio", che entra in vigore a decorrere dal 15 novembre 2006.
- Art. 2** E' abrogata ogni altra ordinanza o norma regolamentare emanata da questo Comando in contrasto con le disposizioni dell'allegato "Regolamento del porto di Anzio.
- Art. 3** I contravventori alle norme contenute nel sopracitato Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, oltre ad essere ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni che potessero derivare a persone e/o cose saranno puniti ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1168, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, della Legge 31.12.1982 n° 979 in materia di inquinamento nonché dell'art. 53 del D. L.vo 171/05 e ai sensi dell'art. 26 della Legge n° 963/1965 per quanto applicabili.
- Art. 4** Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Anzio, 15.11.2006

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Andrea VAIARDI

E' COPIA FOTOSTATICA
CONFORME ALL'ORIGINALE
C° 2^ cl. Np Mirko CUGINI

REGOLAMENTO DEL PORTO DI ANZIO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

CAMPO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento si applica nel porto e nella rada di Anzio come definiti nei successivi articoli e disciplina la sosta, la navigazione e gli ormeggi di tutte le navi e i galleggianti di qualsiasi tipologia oltre le modalità con cui viene stabilito l'ordine di accosto, le formalità di presentazione della relativa documentazione nonché le altre attività che ivi si svolgono.

Per le situazioni non espressamente disciplinate dalle norme che seguono, valgono i principi stabiliti dal Codice della Navigazione e del relativo Regolamento, ovvero da ogni altra specifica disposizione di Legge, Regolamento e/o Ordinanza.

ART. 2

INDIVIDUAZIONE AMBITO PORTUALE

Per "ambito portuale" si intende il complesso di aree demaniali marittime comprese tra la testata del Molo Pamphili e la testata del Molo Innocenziano, così come meglio evidenziato nell'allegata planimetria (annesso 1) che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

TITOLO I

ART. 3

DISCIPLINA DELLE AREE IN AMBITO PORTUALE

Nelle aree demaniali definite nel precedente art. 2 sono consentite le attività connesse al traffico marittimo commerciale in accordo alle disposizioni legislative regolamentari.

Possono essere altresì consentite altre tipologie di attività su autorizzazione del Comando del porto.

In particolare è vietato nell'ambito portuale:

- effettuare attività ricreative e sportive anche subacquee e la balneazione;
- prelevare acqua di mare per alimentare vasche di conservazione del pesce allo stato vivo e per il lavaggio di quello morto;
- effettuare le attività per le quali è prevista l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione senza la preventiva iscrizione o specifica autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio;
- rimanere alla fonda nel canale di accesso del porto o all'interno del bacino portuale salvo specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima di Anzio;
- navigare a vela nel porto, ad eccezione delle unità prive di motore ausiliario che potranno impiegare la propulsione velica per la manovra di entrata/uscita a condizione che possano transitare senza arrecare intralcio al traffico portuale;
- effettuare riprese televisive e cinematografiche senza preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima;
- avvicinarsi alle unità militari di qualsiasi nazionalità, a meno di 50 metri se ormeggiate e a meno di 500 metri se alla fonda, ad eccezione di:
 - piloti o altri addetti ai servizi portuali utili alle necessità dell'unità militare;
 - ufficiali e sottufficiali dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio o di altra Forza Armata o Corpo autorizzati;
 - personale della Sanità marittima, per esigenze di servizio;
- mantenere l'apparecchiatura radar in funzione all'interno del porto.

ART. 4

DESTINAZIONE DELLE BANCHINE E MOVIMENTO IN AMBITO PORTUALE

La destinazione delle banchine in ambito portuale è disciplinata nel dettaglio come di seguito specificato.

Negli spazi non espressamente citati nei successivi commi ed individuati con linea tratteggiata nell'allegato stralcio planimetrico, l'ormeggio è consentito a qualsiasi tipologia di unità solo su specifica

autorizzazione dell'Autorità Marittima previa richiesta degli interessati, in mancanza l'ormeggio deve intendersi vietato a tutte le unità.

1) DARSENA PAMPHILI

Al di fuori degli spazi assentiti in concessione ai circoli velici, cantieri navali e alla cooperativa ormeggiatori, l'ormeggio in tale area è così disciplinato:

- a) il tratto di banchina e relativo specchio acqueo a partire dalla testata del molo all'interno della darsena Pamphili per complessivi metri lineari 42 è destinato all'ormeggio delle unità delle Forze Armate e di Polizia, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e Guardia Costiera nonché dell'unità del C.E.A. Nettuno.
- b) Nel rispetto delle concessioni demaniali intestate ai Cantieri Navali GALLINARI e TULLI è istituito n° 1 posto barca per metri lineari 3 per gli usi della Stazione del Pratico Locale del Porto di Anzio.

2) DARSENA PICCOLA PESCA

I punti di ormeggio posti all'interno della darsena piccola pesca sono riservati alle unità da pesca professionali i cui proprietari siano residenti ad Anzio e sono così suddivisi:

- a) dal posto di ormeggio contrassegnato con il n° 1, lato interno del pennello sopraflutto sino al posto contrassegnato con il n° 11, compreso per metri lineari 28,90;
- b) dal posto di ormeggio contrassegnato con il n° 31, sino al posto contrassegnato con il n° 52 compreso, per metri lineari 57,20;

3) MOLO NERONIANO

Il Molo Neroniano e relativo specchio acqueo, come individuato nell'annessa planimetria, è destinato all'ormeggio di punta delle unità:

- a) da *pesca stanziali* a partire dalla radice del molo e fino alla bitta n° 4;
- b) da *diporto in transito*, a titolo gratuito, per unità con pescaggio non superiore a metri 2,50, nel tratto di banchina compreso tra la bitta n° 5 e la bitta n° 7.

I proprietari, ovvero i Comandanti, delle unità da diporto in transito hanno l'obbligo di notificare, senza ritardo, alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo il posto di ormeggio della banchina da loro occupato e devono altresì controfirmare specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima (all.A) per presa visione, ricevendone copia.

A tal fine rimane in vigore il registro delle unità da diporto in transito sul quale il personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio deve annotare le generalità del proprietario, ovvero del Comandante dell'unità in transito, la sua reperibilità, l'orario di arrivo all'ormeggio e i dati identificativi dell'unità in modo corrispondente all'autorizzazione rilasciata.

Allo scopo di garantire l'uso pubblico della predetta banchina la durata della permanenza all'ormeggio non può essere superiore a 48 ore.

L'unità che ha occupato per 48 ore la banchina di transito ha l'obbligo di disormeggiare e uscire dal porto di Anzio salvo i casi di evidenti condimeteo avverse che sconsiglino la partenza.

Ad ogni modo le unità ivi ormeggiate non potranno fare ulteriore richiesta di ormeggio se non siano trascorse almeno 72 ore dall'ultimo approdo.

4) MOLO INNOCENZIANO

Il Molo Innocenziano, come individuato nell'allegata planimetria, è destinato all'ormeggio delle unità militari, da pesca, diporto e traffico secondo quanto di seguito specificato:

DALLA BITTA N° 9 ALLA BITTA N°13

- a) dal 1 ottobre al 31 maggio ormeggio riservato alle unità da pesca stanziali non inferiori a 10 tonnellate di stazza lorda;
- b) dal 1 giugno al 30 settembre, ormeggio a titolo gratuito destinato ad unità da diporto di stazza lorda superiore alle 200 tonnellate, con un pescaggio compreso tra metri 2,50 e metri 3,20.

L'autorizzazione per l'occupazione del posto d'ormeggio *de quo* è valida 5 giorni. Tale autorizzazione può essere prorogata ad esclusiva discrezione dell'Autorità Marittima e per comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore (all. B).

Ad ogni modo gli ormeggi di cui sopra, in qualunque momento, a semplice richiesta anche verbale e ad insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima, dovranno essere lasciati liberi per le utilizzazioni di pubblico interesse marittimo che dovessero risultare necessarie.

DALLA BITTA N° 14 ALLA BITTA N°17

riservato ai Mezzi Nautici dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio.

DALLA BITTA N° 18 ALLA BITTA N°31

ormeggio riservato alle unità da pesca stanziali non inferiori a 10 tonnellate di stazza lorda.

DALLA BITTA N° 32 ALLA BITTA N° 47

Ormeggi riservati alle navi da carico e passeggeri e, in assenza di operazioni commerciali o previsione di arrivo delle predette navi, alle unità da pesca stanziali non inferiori a 10 tonnellate di stazza lorda.

Resta salva la facoltà delle unità da pesca di attraccare alla banchina in argomento solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di scarico del pescato nei tratti di Molo eventualmente liberi e comunque nel rispetto della sicurezza portuale.

Prima di lasciare l'unità all'ormeggio, i comandanti dei MM/PP dovranno informarsi sul programma degli accosti o comunque degli accosti lungo il III° braccio, presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio.

ART. 5 NAVI IN DISARMO

Presso le banchine del Porto di Anzio è, di massima, vietata la sosta di unità in disarmo.

ART. 6 MOVIMENTI E PRIORITÀ DEGLI ACCOSTI

L'ingresso e l'uscita dal Porto di tutte le unità, ad eccezione delle unità da pesca e da diporto, è consentito dall'alba al tramonto.

Le navi passeggeri in servizio di linea hanno, nei limiti degli orari prestabiliti e approvati dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, la precedenza per l'entrata e l'uscita dal porto sulle altre navi; ad ogni modo per tutte le unità mercantili e da diporto è sempre necessario osservare ascolto sul canale 16 e 12 VHF e chiedere istruzioni alla Sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo prima di far ingresso in porto.

Le priorità per gli accosti, fatte salve eventuali contingenti situazioni, valutate dall'Autorità Marittima, seguiranno il seguente ordine:

- navi passeggeri di linea in uscita o in entrata;
- navi che devono eseguire movimento per completare operazioni commerciali;
- navi da carico e da passeggeri non di linea in uscita o in entrata;
- navi in movimento per altra banchina per motivi diversi da quelli delle operazioni commerciali;
- unità da pesca e da diporto.

Le navi in uscita hanno la precedenza su quelle in entrata; ad ogni modo i comandanti di tali unità dovranno verificare che vi siano tutte le condizioni di sicurezza per iniziare la manovra di uscita e, nel caso, avvisare tempestivamente il Pratico Locale se a bordo, il Nostromo eventualmente presente in banchina o la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio.

ART. 7 SERVIZI PORTUALI

1. Lavoro portuale

Le operazioni di imbarco, sbarco, trasporto, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro tipo di materiale nel porto sono effettuate dalle imprese portuali autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della Legge 84/94 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Pilotaggio

Il servizio di pilotaggio è obbligatorio per tutte le navi superiori alle 200 tonnellate di stazza lorda in entrata e in uscita dal Porto o che effettuino qualsiasi movimento che comporti il completo disormeggio della nave.

Le unità non soggette al presente obbligo, che intendano avvalersi del servizio di pilotaggio, dovranno farne specifica richiesta nella domanda d'accosto.

3. Servizio idrico

Il servizio idrico alle navi è assicurato dalla Soc. "ACQUALATINA S.p.A." direttamente o tramite ditta subappaltatrice.

4. Palombari e sommozzatori

I palombari ed i sommozzatori autorizzati ad operare nel porto sono esclusivamente quelli iscritti nell'apposito registro tenuto dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio e quelli iscritti nei registri di altri porti e muniti di nulla osta ad operare nelle acque di altri circondari rilasciato dall'ufficio di iscrizione.

- a) Qualora un palombaro/sommozzatore iscritto nel registro istituito presso questa Autorità Marittima intenda operare in altro porto, dovrà presentare una richiesta contenente (all. C):
1. dati anagrafici (nome e residenza);
 2. il numero di iscrizione nel registro tenuto dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio;
 3. l'indicazione del porto ove svolgerà la propria attività;
 4. il periodo di tempo per il quale chiede tale autorizzazione.

La sezione "Gente di Mare", verificata la regolare effettuazione delle visite mediche

- annuali per i sommozzatori;
- triennali per i palombari

rilascerà l'autorizzazione, subordinandola alla preventiva comunicazione all'Autorità Marittima del luogo ove sarà temporaneamente esercitata la professione.

- b) L'effettuazione di qualsiasi attività nell'ambito portuale, che comporti l'impiego di sommozzatori/palombari è soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio che provvederà alla verifica della regolarità dell'iscrizione per quanto attiene soprattutto il profilo sanitario.
- c) E' proibito rampinare nel porto. Dovendo ripescare oggetti caduti in mare deve esserne dato avviso all'Ufficio Marittimo di Anzio che disporrà la sorveglianza dell'operazione.
- d) Le imprese autorizzate ad eseguire lavori subacquei nel porto di Anzio devono redigere un piano, copia del quale andrà consegnato all'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, dal quale risultino:
1. le attrezzature e gli apparecchi che intendono utilizzare nell'esercizio della propria attività, completo di certificati di collaudo in corso di validità;
 2. le misure di sicurezza che verranno predisposte (presenza di personale qualificato coadiuvante gli operatori, caratteristiche dei materiali usati, procedure da seguire durante l'attività).

Nel caso in cui il servizio venga svolto con l'ausilio di imbarcazioni, dette imprese dovranno assicurare la presenza di personale, dotato di idoneo titolo professionale ed in grado di governare le unità.

5. Pulizia in banchina

Le banchine e le aree portuali impiegate per le operazioni di carico e scarico delle navi devono essere rassettate subito dopo il termine di tali operazioni evitando di abbandonare rifiuti in banchina.

L'onere della pulizia delle banchine ed eventualmente degli specchi acquei incombe alle agenzie marittime, per le navi che effettuano operazioni commerciali, ai comandanti ed armatori per quanto attiene le unità da pesca o da diporto.

ART. 8

VELOCITÀ CONSENTITA NEL BACINO PORTUALE

Ogni unità durante la manovra d'entrata o uscita dal bacino portuale dovrà sempre procedere a velocità tale da poter agevolmente manovrare in condizioni di sicurezza ma comunque con velocità non superiore ai 6 (sei) nodi.

ART. 9

INCIDENTI

Ogni unità che arreca danni alle opere e/o alle attrezzature esistenti nell'ambito portuale ed in rada o ad altre navi, ovvero riporti avarie che la costringano a fermarsi e siano tali da pregiudicare la sicurezza della nave, della navigazione, della vita umana in mare o costituire pericolo per l'ambiente marino, dovrà darne immediato avviso all'Ufficio Circondariale Marittimo e rimanere a disposizione per i provvedimenti e gli accertamenti ritenuti opportuni.

Detto obbligo è esteso anche a chiunque altro venisse a conoscenza di una situazione di pericolo.

ART. 10
INQUINAMENTO

Indipendentemente dalle sanzioni previste in materia dalle norme in vigore, l'eventuale scarico in mare di residui solidi galleggianti e/o spandimento di prodotti oleosi, dovrà essere eliminato nel più breve termine possibile, a cura ed a spese del responsabile, con mezzi propri o avvalendosi di ditte idoneamente attrezzate ed autorizzate. Qualora il responsabile non provvedesse ad eseguire la pulizia o bonifica, l'Autorità Marittima provvederà d'ufficio a spese del contravventore.

TITOLO II

RADA DEL PORTO DI ANZIO

ART. 11 INDIVIDUAZIONE DELLA RADA

La rada del porto è individuata dalle congiungenti dei punti aventi le seguenti coordinate geografiche:

Alfa	Fanale Rosso Porto di Anzio (Testata Molo Innocenziano)	
Bravo	Lat. 41° 25' 01" N	Long. 012° 38' 00" E
Charlie	Lat. 41° 25' 51" N	Long. 012° 39' 00" E
Delta	Lat. 41° 26' 02" N	Long. 012° 39' 43" E
Echo	Lat. 41° 26' 41" N	Long. 012° 39' 51" E

PUNTI DI FONDA

Foxtrot 1	Lat. 41° 26' 00" N	Long. 012° 39' 00" E
Foxtrot 2	Lat. 41° 26' 00" N	Long. 012° 38' 18" E
Foxtrot 3	Lat. 41° 26' 12" N	Long. 012° 38' 44" E
Foxtrot 4	Lat. 41° 26' 09" N	Long. 012° 39' 32" E
Foxtrot 5	Lat. 41° 26' 30" N	Long. 012° 39' 36" E

I Comandanti delle navi per cui è previsto il pilotaggio obbligatorio, dirette agli ormeggi nel porto di Anzio o che intendano sostare in rada, devono:

- contattare con congruo anticipo a mezzo radio VHF (canale 12) il Pratico Locale del Porto di Anzio;
- comunicare l'ora di previsto arrivo in rada;
- richiedere direttive per il punto di ancoraggio in rada, che verrà loro assegnato dal Pratico Locale.

Il Pratico Locale comunicherà alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio il nominativo della nave ed il punto di fonda assegnato, assicurando, nel contempo, di aver informato il Comandante della nave sugli adempimenti connessi alla comunicazione di cui al comma successivo.

Non appena ultimata la manovra di ancoraggio dovranno essere comunicati alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Anzio tramite VHF ch. 16/12 ovvero a mezzo elettronico i seguenti elementi:

- nome della nave e nominativo internazionale;
- bandiera, numero, porto di iscrizione;
- lunghezza e tonnellate di stazza lorda;
- porto di provenienza e porto di destinazione;
- tipo e quantità del carico a bordo (se vuota, dovrà essere comunicato la natura dell'ultimo carico trasportato);
- ora di ancoraggio e tempo previsto di sosta;
- posizione del punto di fonda che dovrà essere aggiornata ad ogni variazione;
- numero delle persone a bordo;
- motivo dell' ancoraggio;
- eventuali anomalie e/o deficienze che possono pregiudicare, in maniera diretta o indiretta, la sicurezza della nave, della navigazione, della vita umana in mare o l'ambiente marino.

ART. 12 OBBLIGHI DURANTE LA SOSTA IN RADA

Durante la sosta nella rada di Anzio, le navi dovranno mantenere i servizi previsti per tale tipo di assetto e effettuare ascolto continuo in VHF sul canale 16 in modo da poter essere rapidamente contattate in ogni situazione.

Inoltre dovranno mostrare i fanali e tutti i segnali prescritti dal "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG 72), specifici anche per tipologia di unità.

Il movimento delle navi in rada potrà comunque essere disposto dall'Autorità Marittima se ritenuto necessario per motivi di sicurezza.

Non sono consentiti, salvo espressa autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, lavori di manutenzione a bordo delle navi alla fonda. Potranno essere consentiti, in caso di urgenza e necessità, piccoli interventi tali da non limitare la funzionalità dell'apparato motore, l'efficienza dei servizi e delle sistemazioni di sicurezza della nave, o da non comportare pericolo di inquinamento del mare.

Prima della partenza dalla rada le unità dovranno darne comunicazione via radio o via telefono nelle ore notturne alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio.

ART. 13 FORMALITÀ DI ARRIVO

Le pratiche di arrivo per le unità che sostino alla fonda per effettuare operazioni commerciali o in attesa di ormeggio alle banchine del Porto di Anzio dovranno essere espletate entro le 12 (dodici) ore successive all'arrivo, da parte del Comando di bordo o dell'Agenzia Raccomandataria.

In caso di avverse condizioni meteomarine, le pratiche dovranno comunque essere espletate non appena possibile.

Tutte le navi in arrivo, qualora non vi sia possibilità d'ormeggio nelle banchine portuali, sono obbligate a dare fondo in rada secondo quanto stabilito all'art. 11.

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLA NAVIGAZIONE AGLI ORMEGGI ED ALLA SOSTA DELLE NAVI MERCANTILI IN GENERE

ART. 14

RICHIESTA DI ACCOSTO

Per ottenere l'autorizzazione all'ingresso in porto, il comandante o l'armatore della nave o il raccomandatario marittimo deve presentare con almeno 72 (settantadue) ore di anticipo sul previsto arrivo una domanda d'accosto in bollo correttamente compilata in ogni sua parte, alla Sezione Tecnica di questo Ufficio negli orari di apertura al pubblico (all. D).

Per le navi la cui domanda d'accosto sia presentata fuori il termine indicato al precedente comma, l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di condurre, a norma di quanto stabilito nella Circolare M.O.U. n° 9 in premessa citata, le verifiche previste dalle disposizioni sul Controllo dello Stato d'approdo (PSC).

Gli oneri derivanti da tale evenienza saranno posti a carico del Raccomandatario rappresentante per conto della società armatrice.

Eventuali variazioni dell'orario di arrivo o partenza superiori alle 2 ore dovranno pervenire per iscritto e potranno essere autorizzate compatibilmente con la disponibilità dei servizi portuali previsti (all. E).

Tutte le richieste previste dal presente articolo possono essere inoltrate anche a mezzo fax al numero 06/9844683 salvo regolarizzazione successiva con bollo uso corrente.

ART. 15

OBBLIGHI DEL COMANDANTE DELLA NAVE IN ENTRATA NEL PORTO

I Comandanti delle unità in entrata nel porto dovranno accertarsi che le operazioni di sbarco e imbarco presso il porto di Anzio avvengano in maniera ordinata e senza pregiudizio per la pubblica incolumità.

ART. 16

OBBLIGHI DURANTE LA SOSTA IN PORTO

Durante la sosta in porto le navi dovranno:

- ormeggiare al posto loro assegnato e comunque in modo da non ostacolare o rendere difficoltosa la manovra di altre unità;
- tenere a bordo personale minimo per consentire la manovra di disormeggio in urgenza;
- mantenere in perfetta efficienza i servizi di bordo per la segnalazione e l'estinzione degli incendi, tenendo sempre pronti per la consultazione il piano generale della nave e quello antincendio;
- evitare che vi siano ponteggi, passerelle o zatterini con a bordo personale quando vi siano navi in transito o in manovra nei pressi dell'ormeggio;
- tenere le ancore in posizione tale da non creare pericoli o danni;
- apporre idonea segnaletica stradale diurna e notturna, qualora i cavi di ormeggio o le attrezzature di bordo che non possono essere fatte rientrare al termine dei lavori occupino la banchina in modo da costituire pericolo per i veicoli o le persone in transito;
- tenere imbarcazioni, scale, pennoni, bigli di carico, gru o altre attrezzature che non sporgano dal bordo nave sul lato esterno rispetto alla banchina;
- disporre un servizio di guardia per vigilare che a bordo non salga personale estraneo alle operazioni commerciali e per verificare la perfetta efficienza e funzionalità dello scalandrone;
- attivare punti luce addizionali lato banchina e soprattutto nella zona di accesso qualora ormeggiati a banchine con illuminazione insufficiente;
- evitare di effettuare lavori che comportino l'inoperatività dei mezzi propulsori o degli organi di governo in modo da essere pronta a muovere in qualsiasi momento; le richieste in tal senso possono essere valutate ed eventualmente autorizzate di volta in volta dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio.

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio ha facoltà di ordinare alle navi il rinforzo degli ormeggi o, se ritenuto più opportuno, di lasciare gli ormeggi per avverse condimeteo, nonché di adottare qualsiasi altra misura connessa alla sicurezza della navigazione ed alla tutela delle strutture portuali. Pertanto le navi non munite di apprestamenti logistici per l'equipaggio, al fine di essere sempre pronte a muovere su ordine dell'Autorità Marittima, produrranno all'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio formale comunicazione contenente i domicili del personale di cui al comma precedente ed i relativi recapiti di telefonia fissa e/o mobile.

Le spese derivanti dai provvedimenti adottati, in forza del comma precedente, restano a totale carico dell'armatore della nave destinataria del provvedimento medesimo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE UNITÀ CON PASSEGGERI A BORDO

ART. 17

OBBLIGHI DEL COMANDANTE

I Comandanti delle unità di qualsiasi tipologia che trasportano passeggeri, in entrata/uscita dal porto oltre a quanto disposto dai precedenti articoli dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- quindici minuti prima dell'arrivo e al primo momento utile dopo la partenza dal porto dovranno contattare, tramite VHF (Ch 16/12), la sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio comunicando:
 - nome della nave;
 - numero di passeggeri a bordo;
 - numero degli eventuali veicoli, nonché la quantità e la natura delle merci presenti a bordo;
- tenere il portellone di carico ben chiuso fino al termine della manovra;
- accertarsi e vigilare con proprio personale affinché le operazioni di imbarco e sbarco presso lo scalo marittimo di Anzio avvengano in maniera ordinata e senza pregiudizio per la pubblica incolumità;
- iniziare le operazioni di sbarco ed imbarco degli eventuali veicoli presenti a bordo in modo da evitare la concomitanza con la movimentazione dei passeggeri, avendo cura di verificare che i motori dei mezzi trasportati in uscita dall'unità vengano accesi non prima dell'effettivo momento di sbarco;
- chiudere il portellone di carico prima dell'inizio della manovra di disormeggio;

Gli aliscafi non dovranno navigare a scafo emerso sostenendosi sulle ali a meno di 500 metri a largo dell'imboccatura del porto di Anzio.

ART. 18

IMBARCO E SBARCO DEI PASSEGGERI

L'esecuzione delle operazioni di imbarco e sbarco deve avvenire sotto l'esclusiva responsabilità dell'armatore o del Comandante dell'unità che, in regime di autoproduzione, deve porre in essere tutte le azioni necessarie nell'area di imbarco per la tutela dell'incolumità dei passeggeri (transennamento banchina, illuminazione banchina, incolonnamento autoveicoli in attesa di imbarco, controllo biglietti, etc.).

Il personale appositamente destinato dovrà provvedere al controllo dell'area di imbarco, prevedendo l'ordinato incolonnamento dei veicoli in attesa a partire dalla radice del 2° braccio, in corrispondenza della bitta n. 17.

ART. 19

RITARDI

Per le unità che effettuano trasporto passeggeri da e per le isole, eventuali ritardi sull'orario previsto di arrivo e/o partenza dovranno essere tempestivamente comunicati all'Autorità Marittima, via radio o per il tramite dei corrispondenti responsabili della società interessata, esponendo le ragioni del ritardo. I comandi di bordo sono tenuti a fare quanto sia in loro potere allo scopo di evitare disfunzioni all'operatività del porto ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni eventualmente impartite dall'Autorità Marittima.

I ritardi superiori ai 60 minuti dovranno essere comunicati alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio dal Comandante della nave o dal Responsabile della società, utilizzando l'apposita comunicazione scritta conforme al modello allegato al presente Regolamento che potrà essere trasmessa anche via fax al n° 06/9844683, (Allegato "F" con extr. Giorn. Naut.).

TITOLO V

OPERAZIONI DI ALAGGIO E VARO DI UNITÀ NAVALI NELL'AMBITO DEL PORTO DI ANZIO

ART. 20

IMPIEGO ED ESERCIZIO DI GRU SEMOVENTI

L'impiego e/o l'esercizio di gru semoventi nel Porto di Anzio è subordinato alla preventiva comunicazione all'Autorità Marittima, da redigere mediante l'utilizzo del modello allegato (all. G) e tesa a verificare i presupposti per poter procedere.

Le operazioni a mezzo di gru semoventi dovranno essere effettuate esclusivamente dal personale tecnico dipendente della ditta autorizzata all'esecuzione dei lavori.

La ditta autorizzata assume la direzione delle manovre di varo ed alaggio dell'unità, fermo restando l'obbligo di verificare prima dell'esecuzione delle operazioni, le condizioni della banchina e la sopportabilità della stessa rispetto al tonnellaggio dell'unità da alare/varare.

Per tali operazioni dovranno essere di massima evitate le giornate di sabato, domenica e festivi.

“L'attività di alaggio e varo di unità navali nell'ambito del porto di Anzio con l'impiego di gru semoventi è consentita esclusivamente e salvo la disponibilità di tratti di banchina liberi da ormeggi di unità, lungo il III^ braccio del Molo Innocenziano.

L'esecuzione di tali operazioni in altre zone del Porto, al di fuori degli spazi concessi per l'attività di cantiere navale, è subordinata al rilascio di apposito nulla-osta da parte dell'Autorità Marittima da comunicare alla competente sezione doganale per i controlli di specifica competenza”. (ai sensi Ordinanza n° 69/2007 in data 26.06.2007).

TITOLO VI
NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI CON E SENZA L'USO DI FONTI TERMICHE
NELLE RADE, NEI PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI ANZIO ED A TERRA
NELLE AREE PORTUALI DI GIURISDIZIONE

ART. 21
CAMPO DI APPLICAZIONE

Per l'effettuazione a bordo di unità nel porto di Anzio ed a terra nelle aree portuali non assentite in concessione di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione navale con impiego di fonti termiche (miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatrice elettrica, ecc...), devono essere osservate le disposizioni contenute nel presente titolo ai fini della prevenzione degli incendi a bordo, della sicurezza portuale e della navigazione in genere, ferme restando le disposizioni in premessa richiamate in ordine alla prevenzione infortuni, l'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

ART. 22
ESCLUSIONE

Le norme del presente titolo non si applicano agli interventi che richiedono l'uso di fonti termiche in genere o lavori in qualsiasi modo effettuati che si eseguono nell'ambito dei cantieri destinati alla costruzione, riparazione o demolizione navale all'interno dei quali vigono i "*Regolamenti di sicurezza interni*", in quanto trattasi di attività ricadenti nel ciclo di lavorazione di tali strutture, ai cui titolari e/o loro legittimati preposti spetta la responsabilità, l'organizzazione e la direzione dei lavori nel rispetto delle relative norme per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro ai sensi delle vigenti normative in materia.

ART. 23
DEFINIZIONI

Deve intendersi per:

Operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione navale:

qualsiasi operazione di manutenzione, riparazione e trasformazione effettuata su navi in armamento o in disarmo ormeggiate o ancorate nell'ambito portuale così come definito dall'art. 3 del D.L.vo n. 272/99;

Autorità Marittima:

Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera – Anzio - Tel. 06/9844683 Fax 06/9844683;

Servizio Chimico di Porto:

Servizio di consulenza abilitato al rilascio del "Certificato di non pericolosità";

Impresa:

una Società/Ditta/Officina, a cui sono stati commissionati lavori su unità in mare o a terra, iscritta ex-art. 68 del Codice della Navigazione;

Datore di lavoro:

- il titolare dell'impresa portuale;
- il comandante della nave che si avvale dei membri dell'equipaggio per i servizi e le operazioni portuali, in regime di autoproduzione, ai sensi dell'art. 16, comma 4 lett. d) della Legge 28.1.1994 n. 84, o per operazioni di riparazione e manutenzione navale;
- il titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi così come definito dall'art. 3 lett.) del D.L.vo n. 272/99.

Qualora i lavori di manutenzione, riparazione e trasformazione siano eseguiti da più imprese, l'armatore o il comandante della nave designa l'impresa capo-commessa. Il titolare dell'impresa capo-commessa nomina il responsabile tecnico dei lavori a bordo ed elabora il documento di sicurezza di cui all'art. 4 del D.L.vo n. 626/94;

Documento di sicurezza:

così come definito dall'art. 4 del D.L.vo n. 626/94.

ART. 24
OBBLIGATORIETA' DELL'AUTORIZZAZIONE

A. GENERALITA'

Ai sensi dell'art. 46 del D.L.vo n. 272/99 nell'ambito del porto di Anzio (con esclusione delle aree di cui al precedente art. 2) i lavori di riparazione, manutenzione, modifica/trasformazione o demolizione che comportino l'uso di fonti termiche non possono essere iniziati a bordo di unità che stazionino al di fuori dei cantieri navali senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.

L'Autorità Marittima, in ogni caso, si riserva di:

1. individuare nell'ambito portuale la banchina più idonea per l'effettuazione degli interventi richiesti;
2. formulare prescrizioni in ordine alla durata massima prevista per l'intervento.

B. MODALITA' PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE AL FINE DI ESEGUIRE LAVORI CON USO DI FONTI TERMICHE

Per l'esecuzione di operazioni con uso di miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatura elettrica ad arco, nonché in caso di operazioni di ossitaglio il Datore di Lavoro così come definito dall'art. 3 lett. c) del D.L.vo n. 272/99, al fine di ottenere la prevista "autorizzazione" da parte dell'Autorità Marittima, deve presentare istanza in bollo secondo il modello in allegato "H", corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di "non pericolosità" rilasciato dal Consulente Chimico di porto;
- b) parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- c) parere dell'Azienda unità Sanitaria Locale.

Nell'istanza di cui sopra, il richiedente deve indicare:

- gli elementi di individuazione dell'unità;
- la denominazione della banchina ove si intendono effettuare i lavori;
- la natura, durata e procedura di esecuzione dei lavori;
- la descrizione dei locali dove verrà usata la fiamma o altri mezzi simili;
- la denominazione dell'impresa che eseguirà i lavori nel caso in cui l'esecuzione degli stessi non verrà eseguita in regime di autoproduzione ai sensi dell'articolo 16, comma 4 lett. d) della Legge 28 Gennaio 1994 n. 84.

Nel caso in cui i lavori dovessero essere effettuati a bordo di navi passeggeri il richiedente dovrà, altresì, esplicitamente dichiarare che gli stessi verranno effettuati senza la presenza di passeggeri a bordo.

C. PROCEDURA "SEMPLIFICATA" PER L'OTTENIMENTO DEL NULLA OSTA.

Per l'esecuzione delle seguenti fattispecie di operazioni:

1. lavori con impiego di fonti termiche interessanti le sovrastrutture di coperta, da intendersi come quelli riferiti a : guardacorpi, scalette per accesso ai ponti, salpa ancore, strutture di supporto delle luci della nave, strutture di supporto delle lance di salvataggio, passacavi, alberi della nave, impavesata, passerelle, strutture di supporto di tubazioni e tubazioni sopra coperta già scollegate e bonificate; quando i lavori citati non interessino le parti di queste strutture che siano in contatto con locali o spazi chiusi della nave (stive o locali comunque definiti della nave);
2. lavori interessanti le strutture interne di locali abitabili e nei quali non siano presenti sostanze potenzialmente pericolose (da intendersi come quelli riferiti a : car deck, strutture sporgenti nei garages, ecc.), lavori al fasciame in corrispondenza di locali abitabili quando non vi sia presenza di coibentazione o di altri materiali potenzialmente pericolosi, lavori interessanti le strutture interne delle stive o dei locali alloggi che non siano in contatto con materiali potenzialmente pericolosi, lavori interessanti il locale macchine nelle zone ove non vi sia presenza di materiali potenzialmente pericolosi, locale agghiaccio timone e cala nostromo; quando i lavori non interessino le parti di queste strutture in contatto con locali o spazi che possono presentare rischi di incendio o di esplosione per la presenza di materiali di coibentazione o altre sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, pareti in legno, ecc.) o infiammabili (vernici, ecc.);

il datore di lavoro dovrà presentare istanza, secondo le modalità di cui al punto B del presente articolo, corredata del "Certificato di non pericolosità", rilasciato dal *Consulente Chimico di porto*, attestante anche l'appartenenza del lavoro da svolgere a quelli sopra indicati.

L'Autorità Marittima, in tali casi, provvederà, a rilasciare direttamente la prevista "Autorizzazione", senza necessità di interessare il *Comando dei Vigili del Fuoco* e l'A.S.L. competente, potendo considerare quale parere preventivamente acquisito, quello espresso nella riunione di coordinamento.

In ogni caso per l'esecuzione dei suddetti lavori dovranno essere osservate le seguenti misure di prevenzioni incendi, riportate nel provvedimento di autorizzazione ed espressamente sottoscritte dal richiedente per accettazione:

Prescrizioni generali:

- prima di iniziare i lavori di taglio colui che sovrintende le suddette operazioni dovrà accertare o fare accertare da persona qualificata che, dove si eseguono tali lavori e nei locali adiacenti, non vi siano sostanze suscettibili di infiammarsi e/o esplodere sotto l'azione del calore;
- durante le operazioni di taglio non devono lavorare in vicinanza dell'operatore altre persone che non siano addetti all'intervento. Quando vengono eseguiti tagli su lamiere orizzontali (es. pavimenti), nei locali sottostanti non devono operare altri lavoratori. Inoltre, nei casi di taglio delle paratie verticali di separazione di due locali, nel locale attiguo a quello in cui si effettua il taglio non deve sostare nessun lavoratore;

- non devono essere effettuate operazioni di taglio su lamiere verniciate, a meno che non sia stata preventivamente asportata la vernice. Nei casi in cui sia motivatamente impossibile la rimozione della vernice dovranno essere usate bocchette di aspirazione con la parte terminale costruita con materiale non infiammabile;
- laddove nel procedere ad operazioni di taglio sia necessario proteggere i materiali presenti nel locale di bordo è vietato l'uso di teli di amianto;
- le lavorazioni di ossitaglio che si svolgono in ambienti angusti e/o confinati devono essere eseguite nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - a) deve essere garantita una ventilazione in aspirazione per allontanare dall'ambiente i fumi prodotti e per favorire la diluizione degli stessi;
 - b) chi opera in ambienti confinati (es. doppi fondi, cisterne, etc.) dovrà utilizzare idonea maschera respiratoria con filtro antipolvere ed estrarre, ad ogni temporanea sospensione del lavoro dal locale il cannello e le relative manichette per riporle in modo ordinato in apposite rastrelliere;
- nelle operazioni di taglio al plasma (su acciaio inox o lega leggera) in ambiente confinato, l'operatore oltre ai normali mezzi di protezione personale deve essere dotato ed utilizzare il respiratore isolante;
- il taglio al plasma in ambienti confinati deve essere fatto senza la presenza di altri lavoratori.

Prescrizioni particolari:

TAGLIO CON CANNELLO

- sia le bombole, che le tubazioni di derivazione dell'ossigeno, dell'acetilene o del propano devono essere contraddistinte mediante una parziale colorazione che ne indica il contenuto: arancione (acetilene), bianco (ossigeno), granata (propano);
- le bombole nei posti fissi di utilizzazione e nei depositi devono essere collocate verticalmente contro le pareti in apposite rastrelliere, mentre per gli impianti mobili le bombole devono essere fissate su appositi carrelli;
- nei depositi bombole è vietato fumare o usare apparecchi a fiamma libera;
- il trasporto delle bombole deve essere fatto mediante mezzi atti ad assicurare la stabilità delle bombole ed in ogni caso devono essere evitati urti pericolosi e cadute accidentali;
- le bombole dell'acetilene o del propano, oltre al riduttore di pressione applicato, devono essere dotate di una valvola di sicurezza atta ad impedire eventuale ritorno di fiamma o l'afflusso di ossigeno o di aria nel recipiente del gas combustibile medesimo;
- in qualsiasi punto delle condutture dell'acetilene e delle apparecchiature attraversate da questo gas deve essere vietato l'uso di elementi in rame;
- le bombole di gas combustibile devono essere tenute al riparo dal sole o da fonti di calore nonché da scintille.

Durante la lavorazione di taglio l'operatore deve sincerarsi che le scorie roventi non cadano sui tubi di gomma d'alimentazione del cannello, su cavi elettrici o su recipienti di cui non si conosce il contenuto.

È inoltre vietato maneggiare con mani unte o con stracci sporchi di grasso o altre sostanze infiammabili le valvole, i riduttori di pressione, manometri, cannelli, etc...

Gli operatori addetti alle operazioni di ossitaglio devono essere dotati ed utilizzare in aggiunta ai normali mezzi di protezione individuali: occhiali di vetro con riparo totale, schermo facciale brunito, grembiule in cuoio.

TAGLIO AL PLASMA

- nelle operazioni di taglio al plasma eseguite su lamiere di acciaio inox o in lega leggera si dovrà provvedere a schermare la zona di lavoro;
- nelle operazioni di taglio al plasma dovrà essere predisposto un adeguato sistema di ventilazione e di diluizione (in aspirazione) proporzionato alla cubatura del locale, inoltre, dovrà essere predisposta una aspirazione localizzata dei fumi alla sorgente (in particolare nel taglio su acciai inox);
- durante il taglio dell'acciaio inox l'operatore dovrà essere dotato ed utilizzare, in aggiunta ai normali mezzi di protezione individuale indicati al punto precedente, anche una semimaschera con respiratore, filtro per polveri e cuffia protettiva per U.V..

Al fine di tutelare la sicurezza portuale, l'Autorità Marittima si riserva in relazione a specifiche situazioni di assoggettare alla procedura ordinaria di cui all'art. 46 del D.L.vo 272/99 anche alcune tipologie di lavori di cui ai punti 1) e 2) del punto C) del presente Articolo.

TITOLO VII BUNKERAGGIO NEL PORTO

ART. 25 MODALITA' DI BUNKERAGGIO (Disposizioni Generali)

Nel Porto di Anzio il rifornimento di combustibile liquido (prodotti di categoria C) e di olio lubrificante alle navi ed imbarcazioni potrà essere effettuato, esclusivamente in ore diurne, come segue:

- a) per mezzo degli impianti fissi di erogazione (prodotti categoria C) presenti lungo le banchine del porto di Anzio;
- b) per le unità da diporto, a mezzo dell'impianto fisso di distribuzione presente alla fine del Molo Innocenziano (Fanale rosso del porto);
- c) per i depositi degli impianti fissi di erogazione a mezzo autobotte;
- d) a mezzo di autobotte, eccezionalmente, per le navi e le imbarcazioni, ormeggiate in porto, qualora non risulti possibile effettuare il bunkeraggio nei modi precitati, e solo per comprovati motivi di necessità e/o urgenza.

Durante le suddette operazioni dovranno, inoltre, essere osservate le prescrizioni di cui ai successivi articoli del presente Titolo.

Le operazioni di rifornimento/bunkeraggio non possono essere effettuate in caso di cattive condizioni meteorologiche o di maltempo accompagnato da scariche atmosferiche e, se iniziate, devono essere immediatamente sospese.

Durante le operazioni di cui sopra, qualora si verificano fuoriuscite, eventi dannosi o stati di pericolo, il comandante della nave e gli addetti delle ditte incaricate del servizio sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Autorità Marittima, che provvederà a richiedere di porre in essere tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni, finalizzati al contenimento dell'evento ed ad evitare ulteriori e più gravi conseguenze.

In tali casi devono essere sospese le operazioni di rifornimento ponendo in essere, in presenza di spandimento, ogni attività idonea ad evitare la fuoriuscita ed a limitare l'entità dello sversamento.

L'obbligo d'informazione sussiste anche al verificarsi di qualsivoglia altro evento che interessi la sicurezza delle navi, delle persone, o delle infrastrutture portuali.

Sono a carico del fornitore del servizio o della nave, accertate le rispettive responsabilità, le spese per la bonifica della zona inquinata.

ART. 26 CARATTERISTICHE DELLE MANICHETTE

Le manichette utilizzate per le operazioni di bunkeraggio devono essere costruite in conformità alle norme EN 1765 o BS 1435, collaudate all'atto della fornitura e periodicamente controllate e pressate ogni dodici mesi indipendentemente dal numero di ore di lavoro, allo scopo di accertare la loro integrità, come previsto nella circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di gestione delle Infrastrutture per la Navigazione e Demanio marittimo n. 105 del 21 settembre 2000.

Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato riportante, tra l'altro, le condizioni massime di esercizio, che debbono essere stampigliate anche su ogni singola manichetta, come previsto dalla normativa vigente (D.M. 3 maggio 1984).

I relativi certificati devono essere esibiti a richiesta del personale che effettua i controlli e devono contenere le seguenti informazioni:

1. massima pressione;
2. massima temperatura di esercizio;
3. prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
4. data e pressione di collaudo;
5. certificati di collaudo.

Inoltre, i dati identificativi delle manichette devono essere stampigliati sulle flange o sulle manichette.

Il dato relativo alla "massima temperatura di esercizio", da riportare nei certificati, è richiesto per manichette acquistate dopo il 1 luglio 2002.

CAPO I
(Disposizioni particolari per il rifornimento a mezzo autobotti
conformi al D.M. 19 marzo 1990 nel porto di Anzio)

ART. 27
MODALITA' DI BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE

Il rifornimento di combustibile a mezzo autobotti è consentito nel porto di Anzio presso il 3° braccio del Molo Innocenziano. Nel caso di impedimento dovuto a contingenti esigenze di operatività portuale di detta banchina, l'Autorità Marittima si riserva di individuare, di volta in volta, un'ulteriore area da destinare all'esecuzione delle suddette operazioni.

Se il prodotto da fornire è contenuto in più autobotti, queste devono entrare in porto una alla volta, soltanto quando la nave è pronta a ricevere il rifornimento, e devono uscirne immediatamente dopo averlo terminato.

E' consentita la sosta in porto delle predette autobotti in casi eccezionali, per comprovate esigenze, e solo nei giorni di sabato, domenica e festivi, sulla banchina commerciale del terzo braccio del Molo Innocenziano e, precisamente, 50 metri dopo l'inizio dell'area commerciale e fino a 50 metri della testata del muro paraonde di sopraflutto (fanale rosso), curando che l'area interessata dalla sosta dell'autobotte deve essere transennata e vigilata a cura dei VV.F. e/o squadre autorizzate in caso di impossibilità ad intervenire a parte del personale dei VV.F.

Le operazioni di rifornimento a mezzo autobotte possono essere consentite esclusivamente per prodotti con punto di infiammabilità determinato con sistema a vaso chiuso $\geq 60^{\circ}\text{C}$, previa espressa autorizzazione scritta di questo Ufficio Circondariale Marittimo.

Le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte sono sottoposte a preventiva e specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima.

Il comandante della nave che intende effettuare operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte dovrà presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo rispetto all'orario di previsto inizio delle operazioni, un'istanza in duplice copia, di cui una in bollo, conforme al modello allegato al presente Regolamento quale parte integrante (all."I"), compilato in ogni sua parte.

La richiesta di cui sopra potrà essere avanzata in nome e per conto del comandante della nave dall'Agenzia Marittima Raccomandataria della nave, ovvero dalla società armatrice, qualora le esigenze di tempestività non consentano al comando di bordo la formalizzazione della richiesta in tempo utile. In tal caso l'istanza dovrà comunque essere regolarizzata a mezzo della controfirma del comandante della nave prima dell'inizio delle operazioni di bunkeraggio. In assenza della controfirma del comandante della nave l'istanza sarà ritenuta nulla e non potrà avere ulteriore seguito.

Il comandante della nave deve attestare di essere a conoscenza delle norme contenute nel presente Regolamento dando espressamente atto, che i mezzi antincendio di bordo sono in perfette condizioni di efficienza e pronti all'impiego nonché che i certificati di sicurezza sono in regolare corso di validità.

La predetta istanza deve, altresì, essere integrata da:

- copia della richiesta presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o, nel caso di impossibilità ad intervenire del predetto Comando, ditta autorizzata dall'Autorità Marittima al fine di assicurare apposito servizio di vigilanza a terra con un numero massimo di 3 unità e minimo di 2 unità;
- attestazione del titolare e/o del rappresentante della Ditta a ciò delegato che provvede al bunkeraggio tramite autobotte, con la quale si dichiara di essere a conoscenza delle norme contenute nel presente Titolo (all."L").

Per operazioni di particolare complessità potranno essere adottati criteri diversi di composizione delle squadre, sentita la Commissione locale ex art. 48 Reg. Nav. Mar. .

Devono comunque essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) la quantità di prodotto erogabile non può essere superiore alle 30 tonnellate per ogni autobotte;
- b) l'autobotte e l'eventuale rimorchio deve essere in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili;
- c) durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo. Devono essere, inoltre, disponibili e pronti per l'eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti). La squadra antincendio dovrà mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate;
- d) le unità navali intente ad operazioni di rifornimento devono tenere a riva il segnale "BRAVO" del Codice Internazionale dei Segnali;

- e) tutti gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli della cucina, ed i motori devono essere provvisti di parascintille;
- f) l'autobotte deve essere munita di rete parascintille alle tubazioni di scarico del motore, dotata di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di pompa di tipo idoneo ed antideflagrante e di almeno n° 3 estintori a polvere da 6 Kg cadauno di tipo omologato e coperta termorefllettente;
- g) tra l'autobotte e la nave dovrà essere stabilita l'equipotenzialità elettrica attraverso idonei collegamenti di massa;
- h) nella zona interessata dal rifornimento e per tutta la sua durata, non devono essere effettuati lavori con fiamme libere di qualsiasi natura, o che generino comunque scintille o produzione di calore;
- i) per tutta la durata del rifornimento, intorno alla nave ed all'autobotte, per un raggio di 20 mt non devono essere presenti altri automezzi, natanti o persone estranee. La zona interessata deve essere opportunamente transennata e segnalata con un cartello indicate :

RIFORNIMENTO IN CORSO – E' VIETATO:

- FUMARE;
- AVVICINARSI AD UNA DISTANZA INFERIORE A 20 METRI DALLE TRANSENNE E DALLA MANICHETTA;
- USARE FIAMME DI QUALSIASI GENERE NEL RAGGIO DI 150 METRI.

- j) nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento devono essere collocati, a cura della ditta incaricata del rifornimento, 2 estintori a schiuma della capacità non inferiore a lt 10 ed un contenitore di sabbia con attrezzi per lo spandimento della sabbia stessa;
- k) la suddetta segnaletica di sicurezza dovrà essere posizionata, tenendo conto di eventuali ostacoli e ad un'altezza appropriata rispetto all'angolo di visuale, all'ingresso della zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle immediate vicinanze di un rischio specifico. La stessa dovrà essere rimossa quando non sussistono più le situazioni che ne giustificano la presenza;
- l) qualora il servizio di vigilanza sia espletato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la squadra deve essere dotata di automezzo antincendio e l'istanza formale deve essere inoltrata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data in cui il servizio dovrà essere espletato. In caso di mancata disponibilità, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ne darà comunicazione entro le successive 24 ore all'Autorità Marittima, che provvederà ad utilizzare per lo stesso scopo idonea ditta autorizzata. Detto servizio, dovrà essere reso ai sensi del D.M. interno n.261 del 22 febbraio 1996 – Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 1996 n.113, con relativo onere di spesa a carico del richiedente. Qualora la sorveglianza sia espletata da una ditta autorizzata, anche questa, qualora il rifornimento sia effettuato in banchine prive di impianto antincendio adeguato, deve essere dotata di motopompa antincendio fornita di manichette di idonea lunghezza con boccalini a pioggia e dotato dell'attrezzatura e del materiale per l'erogazione di schiuma;
- m) le operazioni di rifornimento devono essere effettuate sotto il diretto controllo di un ufficiale della nave all'uopo designato, per l'applicazione delle disposizioni richiamate dal presente regolamento. Il conducente dell'autobotte deve rimanere sempre sul posto per tutta la durata delle operazioni, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza;
- n) le tubazioni di carico devono essere in ottimo stato e di caratteristiche conformi ai requisiti di cui all'art. 2;
- o) i comandanti delle unità destinarie del rifornimento, durante le predette operazioni, dovranno essere pronti a muovere in qualsiasi momento per motivi di sicurezza;
- p) durante il rifornimento la nave deve sospendere le operazioni commerciali, eventuali deroghe in merito possono essere concesse purchè non costituiscano pericolo per le operazioni di rifornimento. Le operazioni di bunkeraggio a navi traghetto e navi adibite al trasporto di passeggeri dovranno iniziare dopo averne completato lo sbarco, incluse le relative autovetture. Le successive operazioni di reimbarco potranno iniziare solamente al termine di quelle di rifornimento;
- q) i comandi delle navi da rifornire dovranno predisporre, durante lo svolgimento delle operazioni, un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo. Devono essere inoltre disponibili, perfettamente efficienti e pronte per l'eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi. Gli stessi dovranno assicurarsi che ciascuna valvola di sfogo dei depositi in riempimento, sia opportunamente dotata di validi sistemi stagni atti a contenere gli eventuali colaggi che dovessero verificarsi, nonché assicurarsi che tutti gli ombrinali siano opportunamente flangiati (allo scopo di evitare inquinamento in mare). In caso di spandimento di prodotto idrocarburo in coperta, la stessa dovrà essere prontamente ripulita con materiale idoneo;
- r) tutto il personale incaricato di eseguire le operazioni di bunkeraggio, sia a terra, che a bordo, dovrà essere periodicamente istruito sull'impiego dei mezzi antincendio;
- s) tutti gli impianti ed i macchinari dovranno essere riavviati esclusivamente dopo che ogni manichetta di rifornimento sia stata sbarcata e dopo che il personale di bordo, su direttiva del

Comandante o dell'Ufficiale responsabile della Sicurezza / Direttore di Macchina, abbia verificato la messa in ordine e la chiusura ermetica dei punti d'imbarco del combustibile, nonché provveduto alla ventilazione dei locali di bordo per almeno 5 minuti dopo l'ultimazione del rifornimento;

- t) dell'inosservanza delle presenti disposizioni e di eventuali accidenti che possano verificarsi, è responsabile il personale della ditta che effettua le operazioni di bunkeraggio ed il Comando della nave, ognuno per la parte di propria competenza.

Non è consentito il rifornimento di navi traghetto con autobotte in qualsiasi altra condizione (p.es. con autobotte introdotta direttamente nel locale garage chiuso di bordo).

ART. 28

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE IN PIAZZALE S.ANTONIO

Tenendo conto delle peculiarità del sito di P.le S.Antonio, le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte possono essere effettuate con l'osservanza delle seguenti e particolari prescrizioni:

- a) l'area interessata dalle operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte per un raggio di 15 metri dovrà, obbligatoriamente, essere idoneamente delimitata durante le operazioni di rifornimento, anche al fine di evitare la presenza di altri automezzi o persone estranee, nonché dovrà essere vigilata a cura dei VV.F. o squadre autorizzate.
- b) la zona interessata deve essere opportunamente segnalata con un cartello indicante :

"RIFORNIMENTO IN CORSO - E' VIETATO:"

- **FUMARE;**
- **USARE FIAMME LIBERE NELLE IMMEDIATE VICINANZE.**

- c) nel caso in cui il quantitativo di combustibile da rifornire sia suddiviso tra motrice e rimorchio, dovrà inizialmente essere presente sottobordo la sola motrice per effettuare l'operazione di travaso del liquido. Solo quando quest'ultima avrà completato tale operazione il rimorchio potrà essere, a sua volta, portato sottobordo per il proseguo del bunkeraggio;
- d) le operazioni di bunkeraggio dovranno essere effettuate nelle prime ore della mattinata e comunque le stesse devono terminare entro le ore 07.00; ove l'Autorità Marittima ravvisasse superiori esigenze di sicurezza, potrà a suo insindacabile giudizio disporre, anche verbalmente, la modifica dell'orario di rifornimento ovvero ordinare l'interruzione delle operazioni di bunkeraggio in corso;
- e) durante il rifornimento, la circolazione dei veicoli in entrata/uscita dal porto di Anzio sarà consentita su una sola corsia, a senso unico alternato; la segnaletica stradale ai fini dell'indicazione di quanto precede, dovrà essere posizionata a cura del responsabile delle operazioni (comando di bordo);
- f) dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 25 e all'art. 27 lettera a), b), c), d), e), f), g), h), j), l), m), n), o), p), q), r), s) e t) del presente Titolo nonché al fine di ottenere la prevista autorizzazione per l'effettuazione del rifornimento di carburante, dovrà essere presentata documentata istanza secondo quanto previsto dall'art. 27 del presente Titolo.

CAPO II

(Disposizioni particolari per il rifornimento a mezzo impianti fissi di erogazione presenti nel porto di Anzio)

ART. 29

MODALITA' DI BUNKERAGGIO A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI/EROGATORI PRESENTI NEL PORTO DI ANZIO

I distributori automatici fissi, come definiti dal D. L.vo n° 32/98, sono atti al rifornimento di unità da traffico locale, da pesca e da diporto.

Le operazioni di bunkeraggio presso i distributori automatici lungo le banchine del porto di Anzio sono consentite con l'osservanza di quanto segue:

- a) il rifornimento dovrà avvenire da impianto il cui gestore/proprietario sia munito di regolare licenza di concessione demaniale marittima e in possesso, altresì, di tutta la certificazione di prevenzione incendi e infortuni in corso di validità, nonché del certificato di collaudo rilasciato ai sensi degli artt. 48 e 49 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;
- b) i distributori devono essere muniti dei dispositivi di sicurezza approvati, previsti dal Ministero dell'Interno in ottemperanza al titolo I punto XVII del D.M. 31.07.1934 e dei dispositivi di captazione dei vapori di cui al D.M. del Ministero dell'Ambiente 16 maggio 1996 e successivo "Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori" n° 76 del 20 gennaio 1999 dello stesso Ministero di concerto col Ministero delle Attività Produttive; allo stesso modo, il personale di bordo deve sempre tenere efficienti e pronti all'uso i mezzi antincendio dell'unità;

- c) le manichette devono essere integre ed in perfette condizioni d'impiego per evitare qualsiasi spandimento;
- d) i motori di propulsione debbono essere spenti, il locale motore deve essere tenuto aperto, così come qualsiasi altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico;
- e) non deve essere eseguita alcun'altra operazione che possa generare calore o scintille;
- f) durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo. Devono essere, inoltre, disponibili e pronti per l'eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi. La squadra antincendio dovrà mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate;
- g) è fatto obbligo di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore, dopo ogni operazione di rifornimento di benzina e prima di riavviare il motore;
- h) durante lo svolgimento delle operazioni devono essere tenuti sul posto e pronti all'uso i mezzi antincendio prescritti dal D.M. 31 luglio 1934 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) in ogni caso ciascun distributore deve essere dotato in permanenza, oltre che dagli apprestamenti antincendio di cui sopra, di almeno 50 litri di idoneo solvente disinguantante con relativa pompa ed erogatore, di n° 1 estintore barellabile (schiuma e/o polvere), n° 2 estintori portatili da 9 Kg cadauno (schiuma e/o polvere); l'addetto all'impianto deve comunque sempre tenere pronta all'uso una riserva di sabbia ed attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti);
- j) in caso di sversamento nelle acque circostanti l'unità che sta effettuando il rifornimento, fermo restando le responsabilità di chi lo ha procurato, i concessionari/gestori devono immediatamente provvedere alla pulizia dello specchio acqueo, dopo aver ottenuto dall'Autorità Marittima l'autorizzazione all'uso del prodotto solvente. Sono a carico dei responsabili le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione Marittima per il disinguantamento, ovvero per l'impiego di mezzi navali disinguantanti di proprietà dell'Amministrazione, della società convenzionata dallo Stato a livello nazionale, o di privati;
- k) l'area dove si trova depositata la manichetta di erogazione dovrà essere opportunamente transennata e dotata di cartelli indicanti:

"RIFORNIMENTO IN CORSO - E' VIETATO:

- FUMARE,
- AVVICINARSI AD UNA DISTANZA INFERIORE A 20 METRI DALLE TRANSENNE E DALLA MANICHETTA,
- USARE FIAMME DI QUALSIASI GENERE NEL RAGGIO DI 150 METRI"

- l) l'area in concessione, ove sorgono gli erogatori, le manichette nonché i depositi, dovrà essere opportunamente dotata di segnali orizzontali e verticali secondo il vigente Codice della Strada;
- m) in caso di avaria agli impianti o d'insorgere di situazioni di potenziale pericolo, le operazioni di rifornimento dovranno essere immediatamente sospese, la manichetta recuperata in modo da consentire l'eventuale disormeggio dell'imbarcazione;
- n) in nessun caso possono essere effettuati travasi in fusti o altri recipienti di bordo, anche se fissi, che non risultino approvati dal R.I.Na./Ente autorizzato per tale uso.

CAPO III

(Disposizioni particolari per le operazioni di rifornimento, a mezzo autobotte, dei depositi di distribuzione automatica/erogatori presenti nel porto di Anzio)

ART. 30

MODALITA' DI RIFORNIMENTO A MEZZO AUTOBOTTE DEI DEPOSITI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA/EROGATORI

Le operazioni di rifornimento ai depositi di distribuzione automatica/erogatori fissi in banchina può essere effettuato tramite autobotti nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza riguardanti le operazioni di rifornimento di combustibili alle navi a mezzo di autobotti, e comunque nel rispetto delle condizioni previste dal D.M. 31 luglio 1934 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'introduzione di carburante nei citati depositi deve essere presentata comunicazione all'Autorità Marittima, conforme all'allegato "M" al presente regolamento, da parte del titolare/gestore del deposito almeno 24 ore prima del previsto inizio delle operazioni con allegata la dichiarazione del rappresentante della ditta incaricata del bunkeraggio (All.L).

In calce alla comunicazione deve essere riportata dichiarazione del titolare della ditta rifornitrice attestante la conoscenza, da parte del medesimo, delle norme che disciplinano il rifornimento di combustibili liquidi e di oli lubrificanti nel porto di Anzio e di assoggettarsi e uniformarsi alle prescrizioni contenute nell'ordinanza stessa. Medesima dichiarazione sarà richiesta dal titolare del deposito attestante, inoltre, che i mezzi antincendio sono efficienti e pronti ad entrare in uso in caso di necessità.

E' fatto obbligo, al titolare del deposito, di porre in essere tutte le misure necessarie al fine di impedire che si verifichino perdite inquinanti durante le operazioni di rifornimento al deposito stesso, informando la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di ogni inconveniente.

ART. 31 ESENZIONI

Il presente Regolamento non si applica alle unità militari, che dovranno comunque garantire equivalenti misure di prevenzione antincendio ed antinquinamento.

ART. 32 DISPOSIZIONI FINALI

Ferma restando la responsabilità del comando di bordo e della ditta incaricata del trasporto per la rigorosa osservanza delle norme prescritte nel presente Regolamento, il Comandante del Porto si riserva ogni più ampia facoltà di disporre l'adozione di ulteriori misure per la prevenzione degli incendi, degli inquinamenti del mare e per la sicurezza portuale durante le operazioni di bunkeraggio.

TITOLO VIII
NORME FINALI

ART. 33
DISCIPLINA DELLA PESCA IN PORTO

All'interno del Porto di Anzio è vietata ogni forma di pesca sia sportiva che professionale.

Compatibilmente con le esigenze portuali, l'esercizio della pesca con canna è consentito esternamente al Porto lungo la diga foranea del Molo Innocenziano nonché lungo la scogliera presente in Piazzale Marinai d'Italia.

ART. 34
VISITE COLLETTIVE IN PORTO

Le visite collettive in porto promosse da scuole, enti, organizzazioni in genere possono avvenire previa autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio.

Non sono consentite visite notturne.



**Ministero dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Anzio**

Il sottoscritto / I _____,

VISTO l'art. 4.3 del Regolamento del Porto di Anzio che regola e disciplina l'ormeggio delle unità da diporto lungo la banchina del Molo Neroniano;

SEEN art. the 4.3 of the Regulations of the Port of Anzio that regulated and disciplines the mooring of the units from diporto along the dock of the Neroniano Wharf;

ACCERTATO l'arrivo il giorno _____ alle ore _____ dell'unità a vela/motore denominata _____ di bandiera _____ iscritta al n° _____ dei registri di _____;

ASSESSED the arrival the day _____ to the hours _____ of the called unit to motor sail/ _____ of enrolled flag _____ to the n° _____ of the registries of _____;

**AUTORIZZA
AUTHORIZE**

l'ormeggio temporaneo dell'unità' _____ alla banchina solo per le prossime 48 ore dall'arrivo.

the temporary mooring of the boat/sailing boat _____ at the quay for only next 48 hours from arrival.

Allo scadere delle 48 ore l'unità' _____ dovrà disormeggiare e dovrà rimanere per 72 ore fuori dal Porto di Anzio.

After 48 hours the boat/sailing boat _____ must unmoor and must stay for 72 hours out of the harbour of Anzio.

Sara' possibile riormeggiare alla predetta banchina solo dopo 72 ore.

It will be possible to moore again at the quay after 72 hours.

d'Ordine



**Ministero dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Anzio**

Il sottoscritto / I _____,

VISTO l'art. 4.4 del Regolamento del Porto di Anzio che regola e disciplina l'ormeggio delle unità da diporto lungo la banchina del Molo Neroniano;

SEEN art. the 4.4 of the Regulations of the Port of Anzio that regulated and disciplines the mooring of the units from diporto along the dock of the Neroniano Wharf;

ACCERTATO l'arrivo il giorno _____ alle ore _____ dell'unità a vela/motore denominata _____ di bandiera _____ iscritta al n° _____ dei registri di _____;

ASSESSED the arrival the day _____ to the hours _____ of the called unit to motor sail/ _____ of enrolled flag _____ to the n° _____ of the registries of _____;

**AUTORIZZA
AUTHORIZE**

***l'ormeggio temporaneo dell'unità' _____ alla
banchina solo per i prossimi _____ giorni dall'arrivo.
the mooring of the boat/sailing boat _____ at the
quay for only next _____ days from arrival.***

d'Ordine

**All'Ufficio Circondariale Marittimo
Sezione Gente di Mare
00042 – ANZIO**

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____) il ____/____/____ e
residente a _____ (____) in Via/P.zza _____ n° _____, iscritto nel
Registro dei Palombari/Sommozzatori in servizio locale di codesto Ufficio al n°
_____ ai sensi dell'art. 7.4 del Regolamento del Porto di Anzio,

C H I E D E

l'autorizzazione a svolgere la propria attività nel porto di _____/in tutti i porti d'Italia
dal ____/____/____ al ____/____/____.

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell'art. 10 della L. 31.12.1996, n. 675 che i dati sopra
indicati verranno trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità
connesse al conseguente procedimento.

Anzio,

IL RICHIEDENTE



**All'Ufficio Circondariale Marittimo
Sezione Tecnica
00042 – Anzio (RM)**

Il sottoscritto _____, in qualità di
Comandante/Armatore/Agente Raccomandatario

COMUNICA CHE

il giorno _____ alle ore _____ è previsto l'arrivo
della _____ di bandiera _____ per l'imbarco/sbarco
di _____.

L'unità è proveniente da _____.

E' prevista la sosta in porto fino al giorno _____.

Il previsto porto di destinazione è _____.

Si richiede servizio di pilotaggio **SI / NO** (da indicare per le unità non soggette ad obbligo di pilotaggio).

Caratteristiche della nave:

T.S.L. _____ - T.S.N. _____.

Lunghezza mt. _____;

Larghezza mt. _____;

Pescaggio mt. _____;

Bow thruster: SI/NO

Eliche n.: _____.

Matricola: _____ di _____.

Nominativo internazionale: _____.

Numero IMO: _____.

Generalità dell'armatore:

Nominativo: _____;

Indirizzo: _____;

Telefono – Telefax – E-mail: _____.

Per quanto sopra,

CHIEDE

l'autorizzazione all'accosto per il giorno _____ alle ore _____.

Anzio _____

FIRMA

**All'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio
Sezione Tecnica
00042 ANZIO**

Il sottoscritto _____ in qualità di Comandante/Armatore/Agente raccomandatario, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Porto di Anzio,

COMUNICA

che l'orario di arrivo/partenza dell'unità _____ previsto per le ore _____ del giorno _____ è anticipato/posticipato alle ore _____ - del giorno _____.

Anzio, _____

FIRMA

**All'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio
Sezione Tecnica
00042 ANZIO**

Il sottoscritto _____ in qualità di Comandante/Responsabile della Società, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento del Porto di Anzio,

COMUNICA

che l'orario di arrivo/partenza dell'unità _____ previsto per le ore _____ del giorno _____ è anticipato/posticipato alle ore _____ del giorno _____ a causa di _____.

Si fa riserva di consegnare copia del Giornale Nautico al momento dell'approdo.

Anzio, _____

FIRMA

**All'Ufficio Circondariale Marittimo
Sezione Tecnica
00042 ANZIO**

Il sottoscritto. _____, nato a _____ (____) il _____ e
residente a _____ in via _____ n. _____, in qualità di _____
della Ditta Individuale denominata _____, con sede in
_____ via _____,

COMUNICA

che il giorno _____ alle ore _____ effettuerà l'alaggio/varo dell'unità
_____ lungo la banchina _____ del Porto di Anzio.

A tal fine, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento del Porto di Anzio, dichiara che la Ditta
_____ è in possesso di quanto segue:

- iscrizione al n° _____ del Registro del Compartimento Marittimo di Roma, ex art. 68 del Codice Navigazione;
- rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare l'attività di alaggio e varo per l'anno in corso;
- iscrizione alla Camera di Commercio ovvero di aver idonea certificazione rilasciata dalla competente Autorità;
- certificato ex E.N.P.I. di collaudo e relative revisioni della gru utilizzata.

Dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza che le operazioni in argomento devono essere effettuate da personale tecnico dipendente della Ditta _____.

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell'art. 10 della L.31.12.1996, n. 675 che i dati sopra indicati verranno trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

Anzio, _____

LA DITTA ESECUTRICE

**All'Ufficio Circondariale Marittimo
Sezione Tecnica
00042 – Anzio (RM)**

**DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI
LAVORI CON L'USO DI FONTI TERMICHE A BORDO DELLE NAVI**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ residente a _____ () in via _____, al n° _____ in qualità
di Datore di Lavoro/Comandante dell'unità/ Titolare della Ditta che esegue i lavori/ Titolare dell'impresa Capo
Commessa/ _____ iscritta al n° _____ del registro ex art. 68 della
Capitaneria di Porto di Roma

CHIEDE

a Codesto Ufficio Circondariale Marittimo l'**AUTORIZZAZIONE** all'esecuzione dei sottoelencati lavori, con
uso di fonti termiche a bordo dell'unità denominata _____ iscritta al n° _____ dei registri di
_____ di bandiera _____ T.S.L. _____ ormeggiata presso la banchina
_____ del porto di Anzio.

**DESCRIZIONE DEI LAVORI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI STESSI, LOCALI/STRUTTURE
DELL'UNITA' INTERESSATE DAI LAVORI:**

Il sottoscritto dichiara quanto segue:

- 1) Che la durata dei lavori sarà di giorni _____, dal _____ al _____;
- 2) Di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e di averne reso edotto il personale impegnato nei lavori ed il Comando della nave;
- 3) Numero massimo dei lavoratori dell'impresa contemporaneamente impiegati nella lavorazione a bordo _____;
- 4) Elenco macchinari, attrezzi da utilizzare a bordo (es. saldatrici elettriche, cannelli per saldature o taglio ossiacirilenico, compressori, utensili elettrici, etc...) _____;
- 5) Opere provvisorie utili all'esecuzione dei lavori (ponteggi, scale andatoie, passerelle, etc...) _____;
- 6) Fonti di energia elettrica utilizzata (rete di distribuzione a terra, rete di distribuzione dell'unità, gruppi elettrogeni, aria compressa, etc...) _____;

Si allega:

- 1) Certificato di non pericolosità del consulente chimico del porto rilasciato in data _____ ☐ SI ☐ NO
 - 2) Parere del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco rilasciato in data _____; ☐ SI ☐ NO
- (a)

3) Parere dell'Azienda unità Sanitaria Locale rilasciato in data _____;

☐ SI ☐ NO

(a)

4) Marca da bollo per l'autorizzazione

☐ SI ☐ NO

(a) Se NO specificare perché :

Anzio _____

IL DATORE DI LAVORO

PARTE RISERVATA AL COMANDO DI BORDO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ residente a _____ in qualità di Comandante/Responsabile
dell'unità _____ dichiara quanto segue:

a) Carico esistente a bordo della nave (natura e quantità):

b) Carichi infiammabili, esplosivi o comunque pericolosi esistenti a bordo (natura e quantità):

_____;

c) Di essere a conoscenza delle normative vigenti in materia di Igiene, Sicurezza e Prevenzione dei luoghi di lavoro;

d) Che gli impianti e l'organizzazione antincendio di bordo **SONO/NON SONO** in efficienza ed in grado di entrare immediatamente in azione;

e) Che la nave **E'/NON E'** pronta a muovere con i propri mezzi in caso di emergenza;

f) Che le sentine sono state prosciugate come previsto dalle vigenti disposizioni e che non vi sono goccioli o perdite di idrocarburi;

g) Non far effettuare operazioni commerciali o lavori che possano pregiudicare la sicurezza dell'unità e del porto;

h) Che per qualunque comunicazione sarà reperibile

_____;

i) Di aver dato comunicazione informativa dei lavori al Registro di classificazione, (possibilmente allegandone copia), specificando inoltre l'eventuale richiesta di convalida/rinnovo/rilascio dei relativi documenti di sicurezza, nel caso che i lavori vengano effettuati su strutture portanti dell'unità o ne modificano le dimensioni o volumi.

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell'art. 10 della L.31.12.1996, n. 675 che i dati sopra indicati verranno trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

IL COMANDANTE/RESPONSABILE DELL'UNITA'

MARCA DA
BOLLO USO
CORRENTE

**All'Ufficio Circondariale Marittimo
Sezione Tecnica
00042 Anzio**

**OGGETTO: Bunkeraggio alla M/N _____
di bandiera _____
per il giorno _____**

Si prega di voler autorizzare ad effettuare il bunkeraggio di tonn. _____ di _____ alla M/N citata in oggetto a mezzo autobotte alle ore _____ del giorno _____.

La durata prevista delle operazioni è di _____ ore.

Detto prodotto sarà trasportato dalla seguente autobotte:

targa motrice _____;

targa rimorchio _____;

conducente _____;

Comandante nave/Agenzia
(timbro e firma)

Il sottoscritto _____ comandante della M/N _____, T.S.L. _____ di Bandiera _____ carica di Tonn. _____ di _____, ormeggiata alla banchina _____ del Porto Commerciale di Anzio,

DICHIARA

- d essere a conoscenza delle norme contenute nel "Titolo VII – Bunkeraggio nel Porto del Regolamento del Porto di Anzio", approvato con Ordinanza nr. ____/06 in data _____. 2006 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio;
- che osserverà le eventuali misure aggiuntive di sicurezza che codesto Comando riterrà opportuno prescrivere nell'atto di autorizzazione;
- che i mezzi antincendio di bordo sono in perfette condizioni e pronti all'impiego.

Si allega alla presente:

- a) copia dell'istanza presentata al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o ditta autorizzata dall'Autorità Marittima.
- b) dichiarazione di responsabilità (allegato L) del rappresentante della ditta incaricata del bunkeraggio di essere a conoscenza delle norme contenute nel "Titolo VII – Bunkeraggio nel Porto del Regolamento del Porto di Anzio", approvato con Ordinanza nr. ____/06 in data _____ dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio

L'Ufficiale di bordo responsabile dell'operazione di bunkeraggio è il Sig. _____, avente la qualifica di _____.

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell'art. 10 della L.31.12.1996, n. 675 che i dati sopra indicati verranno trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

Firma del Comandante della nave

**All'Ufficio Circondariale Marittimo
Sezione Tecnica
00042 Anzio**

**DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA INCARICATA DEL
BUNKERAGGIO**

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente a _____ in via _____, in
qualità di rappresentante della ditta _____ incaricata di
eseguire il bunkeraggio nel Porto di Anzio, a mezzo di autobotte al:

- ☐ Nome della nave _____ bandiera _____;
- ☐ Impianto fisso distribuzione gasolio _____
- ☐ il prodotto sarà trasportato dalla seguente autobotte:
targa motrice _____
targa rimorchio _____
conducente _____

DICHIARA

di essere a conoscenza delle norme contenute nel "Titolo VII – Bunkeraggio nel Porto del Regolamento del Porto di Anzio", approvato con Ordinanza n. ____/2006 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, e di assoggettarsi e uniformarsi alle prescrizioni in essa contenute, osservando le eventuali misure aggiuntive di sicurezza che codesta Autorità Marittima riterrà opportuno prescrivere.

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell'art. 10 della L.31.12.1996, n. 675 che i dati sopra indicati verranno trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

Anzio, _____

Il rappresentante della ditta

_____ (1)

Note:

- (1) La firma del Rappresentante della Ditta incaricata del Bunkeraggio deve essere sempre apposta essendo egli responsabile delle obbligazioni assunte con la presente istanza per la parte di propria competenza.

**All'Ufficio Circondariale Marittimo
Sezione Tecnica
00042 Anzio**

Oggetto: Porto di Anzio - Comunicazione rifornimento impianto fisso di distribuzione gasolio.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____, titolare della concessione d.m./comodatario per mantenimento di un impianto fisso di distribuzione gasolio nel porto di Anzio.

C O M U N I C A

che il giorno _____ con inizio alle ore _____, sarà effettuato il rifornimento di tonn. _____ di gasolio all'impianto fisso di distribuzione e che il prodotto sarà trasportato dalla seguente autobotte:

targa motrice _____

targa rimorchio _____

conducente _____

D I C H I A R A

- di essere a conoscenza delle norme contenute nel "Titolo VII – Bunkeraggio nel Porto del Regolamento del Porto di Anzio", approvato con Ordinanza n. ____/2006 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, e di assoggettarsi e uniformarsi alle prescrizioni in essa contenute, osservando le eventuali misure aggiuntive di sicurezza che codesta Autorità Marittima riterrà opportuno prescrivere.

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell'art. 10 della L.31.12.1996, n. 675 che i dati sopra indicati verranno trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

Anzio, _____

Il Concessionario

_____(1)

Note:

- (1) La firma del concessionario deve essere sempre apposta essendo individuato quale responsabile delle obbligazioni assunte con la presente comunicazione.

